

Università degli Studi di Parma

-Settore Previdenza-

-Guida al sistema previdenziale del personale docente e tecnico-amministrativo-

(aggiornata con nuove disposizioni - Legge 24 Dicembre 2007, n. 247)

Redazione a cura del personale del Settore Previdenza

Indice

Premessa.....	pag. 3
TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
<i>TRATTAMENTI DI QUIESCENZA</i>	
La pensione di vecchiaia.....	pag. 4
La pensione di anzianità.....	pag. 5
La pensione di inabilità (<i>articolo 2, comma 12, Legge 335/95</i>).....	pag. 7
La pensione privilegiata diretta.....	pag. 7
La pensione ai superstiti.....	pag. 8
Cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.....	pag. 8
Totalizzazione di periodi assicurativi.....	pag. 9
Costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps - legge 322/58.....	pag. 13
<i>INDENNITA' DI FINE RAPPORTO</i>	
Indennità di buonuscita (TFS)	pag. 13
Trattamento di fine rapporto (TFR)	pag. 13
<i>LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE</i>	
Pensione Integrativa.....	pag. 14
PERIODI E/O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL'ANZIANITA' UTILE A PENSIONE	
<i>SERVIZI SVOLTI PRESSO ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI</i>	
Riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73)	pag. 15
Computo (ex articoli 11-12-15-16-17 D.P.R. 1092/73)	pag. 15

Ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73)	pag. 16
Ricongiunzione Legge 29/79.....	pag. 16
Ricongiunzione Legge 45/90.....	pag. 17

PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE

Riscatto.....	pag. 17
Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (articoli 25 e 35 Decreto Legislativo 151/01)	pag. 19
Contribuzione volontaria e Prosecuzione volontaria	pag. 20
Servizio militare.....	pag. 21

Premessa

Fin dagli anni 80 il sistema previdenziale del pubblico impiego ha subito graduali modificazioni, ma è con l'emanazione della legge 503/92 (riforma Amato), le successive leggi quali la n. 335/95 (riforma Dini) e la n. 449/97 che sono state introdotte quelle profonde trasformazioni tese ad armonizzare e razionalizzare i diversi regimi previdenziali. Come è noto dal 1° gennaio 2008, con le Leggi n. 243/04, e n. 247/07, sono state applicate ulteriori modifiche.

E' partendo da queste considerazioni che si è manifestata l'esigenza di far conoscere le tematiche pensionistiche maggiormente rilevanti che regolano l'attuale Sistema Previdenziale e, nel contempo, di inquadrare quanto di innovativo è stato introdotto dalle Leggi sopra richiamate.

Per una migliore comprensione si è cercato di predisporre un quadro il più possibile completo e facilmente consultabile, soffermandoci su quegli argomenti ritenuti più attuali o suscettibili di approfondimento.

E' evidente che per quanto non contemplato o ritenuto non sufficientemente argomentato, il personale di questo Settore è a disposizione per fornire i chiarimenti che si riterrà utile acquisire.

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INDENNITA' DI FINE RAPPORTO E PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

TRATTAMENTI DI QUIESCENZA

L'attuale sistema previdenziale prevede le seguenti tipologie di pensione:

- *di vecchiaia*
- *di anzianità*
- *di inabilità*
- *privilegiata diretta*
- *di reversibilità ai superstiti*

La pensione di vecchiaia

I requisiti per la corresponsione della pensione di vecchiaia sono i seguenti:

Per i dipendenti interessati da un '*sistema retributivo*' (*anzianità contributiva pari o superiore a diciotto anni al 31.12.1995*) oppure '*misto*' (*anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31.12.1995*), i requisiti sono i seguenti:

- 65 anni di età per uomini e donne
(a queste ultime è data però la possibilità di conseguire il trattamento pensionistico di vecchiaia al compimento del sessantesimo anno di età),
- almeno 20 anni di anzianità contributiva.

Per i dipendenti interessati invece da un '*sistema contributivo*' (*senza alcuna anzianità al 31.12.1995*) sono previsti i seguenti requisiti:

- il compimento di 65 anni di età per gli uomini e di 60 per le donne congiuntamente ad un'anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni,
- si precisa che nei confronti delle lavoratrici che accedono al pensionamento con un'età inferiore ai 65 anni, è necessario che l'importo della pensione risulti non inferiore a 1,2 volte importo dell'assegno sociale);

in alternativa:

- 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica;

oppure:

- almeno 35 anni di contribuzione, e un'età anagrafica pari a quella prevista per i trattamenti di anzianità.

Per tutti è possibile, a domanda, la prosecuzione dell'attività per un ulteriore biennio, dopo il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

I titoli universitari riscattati, sono considerati utili ai fini del raggiungimento dei 35 ovvero dei 40 anni di contribuzione, anche per coloro che sono destinatari del sistema contributivo, indipendentemente dalla data di presentazione della relativa istanza.

A decorrere dall'1.1.2008, le date di accesso al pensionamento di vecchiaia nei sistemi retributivo, misto e contributivo, sono le seguenti:

- 1° luglio, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il primo trimestre dello stesso anno;
- 1° ottobre, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il secondo trimestre dello stesso anno;
- 1° gennaio dell'anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il terzo trimestre;
- 1° aprile dell'anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il quarto trimestre.

La pensione di anzianità

I requisiti per la corresponsione della pensione di anzianità sono i seguenti:

Per i dipendenti interessati da un '*sistema retributivo*' oppure '*misto*', il diritto alla pensione di anzianità è maturato con il possesso di:

- 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica,

oppure:

- dall'1/1/2008 al 30/6/2009: almeno 35 anni di contributi e 58 anni di età,
- dall'1/7/2009 al 31/12/2010: almeno 35 anni di contributi ed almeno 59 anni di età (al raggiungimento di quota 95),
- dall'1/1/2011 al 31/12/2012: almeno 35 anni di contributi ed almeno 60 anni di età (al raggiungimento di quota 96),
- dall'1/1/2013: almeno 35 anni di contributi ed almeno 61 anni di età (al raggiungimento di quota 97).

Si rende opportuno precisare che sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista, in relazione all'anno considerato, devono essere pienamente raggiunti senza operare alcuna forma di arrotondamento.

Verificata la sussistenza di detti requisiti minimi, concorrono alla determinazione della quota prevista per l'anno considerato sia i mesi che le frazioni di essi: la sommatoria di

questi dati deve raggiungere la quota prevista per l'anno considerato senza operare alcun arrotondamento.

Le lavoratrici possono, in alternativa, accedere alla pensione di anzianità con 35 anni di contributi e 57 anni di età, a condizione che optino per la liquidazione del trattamento secondo le regole di calcolo del sistema contributivo.

A decorrere dall'1.1.2008, le date di accesso al pensionamento di anzianità sono così fissate:

- 1° gennaio dell'anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il 30 giugno,
- 1° luglio dell'anno successivo, quando la maturazione dei requisiti si realizza entro il 31 dicembre.

A decorrere dall'1.1.2008, le date di accesso al pensionamento con un'anzianità pari o superiore ai 40 anni di servizio sono le seguenti:

- 1° luglio, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il primo trimestre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
- 1° ottobre, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il secondo trimestre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni;
- 1° gennaio dell'anno successivo, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il terzo trimestre (indipendentemente dall'età);
- 1° aprile dell'anno successivo, quando la maturazione del requisito contributivo si realizza entro il quarto trimestre (indipendentemente dall'età);

Le medesime decorrenze si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati con il sistema di calcolo contributivo qualora vi si acceda con limiti di età inferiori a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

Ai dipendenti che hanno maturato il diritto al pensionamento alla data del 31 dicembre 2007, continua ad applicarsi la previgente disciplina sia per quanto riguarda il diritto che la decorrenza del trattamento pensionistico.

La pensione di inabilità (*articolo 2, comma 12, Legge 335/95*)

La pensione di inabilità è corrisposta al dipendente che cessa dal servizio per "inabilità assoluta a qualsiasi attività lavorativa", non dipendente da causa di servizio.

Il requisito consiste nell'aver conseguito cinque anni di anzianità contributiva, di cui almeno tre nell'ultimo quinquennio ed aver il riconoscimento dalle Commissioni Mediche, a seguito dei prescritti accertamenti, dell'inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Il riconoscimento della pensione di inabilità prevede la corresponsione di una pensione calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, incrementata di un ulteriore periodo intercorrente tra l'età alla cessazione ed il compimento dell'età pensionabile.

La pensione privilegiata diretta

La pensione privilegiata è corrisposta al dipendente divenuto inabile per aver contratto patologie derivanti da causa di servizio.

La pensione è corrisposta a domanda, da presentare entro 5 anni dalla cessazione dal servizio.

Se però il dipendente ha chiesto entro detto termine il riconoscimento della causa di servizio, la domanda di pensione privilegiata può essere presentata in qualsiasi momento.

L'iter amministrativo per la liquidazione del trattamento privilegiato di pensione prevede, tra l'altro, una visita medica presso la Commissione Medica di Verifica territorialmente competente ed un parere espresso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio che opera presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La misura della pensione privilegiata per i dipendenti le cui infermità siano ascrivibili alla prima categoria della tabella A, annessa alla legge 18 marzo 1968, n°313, è pari all'80% della base pensionabile, vale a dire che sarà corrisposta una pensione equivalente al massimo dell'anzianità (40 anni di servizio).

Qualora le infermità siano ascrivibili a categorie inferiori alla prima, la pensione è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile maturato, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore all'80% della base stessa.

La pensione ai superstiti

La pensione indiretta viene liquidata ai superstiti del dipendente deceduto in attività di servizio, a condizione che alla data del decesso il lavoratore potesse far valere almeno 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 maturati nel corso degli ultimi cinque anni di vita dell'assicurato.

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore e spetta in una quota percentuale della pensione diretta da lui maturata.

Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure:

- coniuge solo	60%
- coniuge e un figlio	$60\% + 20\% = 80\%$
- coniuge e due o più figli	$60\% + 20\% + 20\% = 100\%$
- figlio solo	70%
- due figli	$40 + 40 = 80\%$
- tre o più figli	100%
- genitori	15% ciascuno
- fratelli o sorelle	15% ciascuno

Esistono limiti di cumulabilità degli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti, che non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili.

Cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro

Le pensioni di vecchiaia e le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari, o superiore a 40 anni, sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

A far tempo dall'1.1.2003, la Legge n. 289 del 27.12.02 (Legge Finanziaria 2003) ha introdotto l'abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi da lavoro.

Infatti il regime di totale cumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all'atto del pensionamento.

Totalizzazione di periodi assicurativi

Totalizzazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42

La totalizzazione di cui al Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, consente ai lavoratori che, nel corso della vita lavorativa, siano stati iscritti a più gestioni previdenziali obbligatorie(*), di utilizzare i diversi periodi contributivi maturati ai fini di un unico trattamento pensionistico, il cui onere è posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali è stata versata la contribuzione.

In sostanza, la totalizzazione costituisce un'alternativa gratuita all'istituto già esistente della ricongiunzione.

Possono essere conseguite mediante la totalizzazione:

- la pensione di vecchiaia,
- la pensione di anzianità,
- la pensione di inabilità,
- la pensione indiretta ai superstiti.

L'esercizio della facoltà di totalizzare i periodi assicurativi è subordinata a queste condizioni:

- il richiedente non deve essere titolare di autonomo trattamento pensionistico;
- la contribuzione maturata in ogni singolo fondo, per le pensioni di vecchiaia e per quelle di anzianità, non deve essere inferiore a 3 anni;
- i periodi assicurativi da totalizzare vanno considerati tutti e per la loro intera durata.

I requisiti necessari per ottenere la pensione a seguito della totalizzazione sono i seguenti:

- il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al compimento di 65 anni di età (senza alcuna distinzione tra uomini e donne), con un'anzianità contributiva di almeno 20 anni;
- il diritto alla pensione di anzianità si consegue con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica posseduta;
- il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si consegue con un'anzianità contributiva di 5 anni, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio;

- il diritto alla pensione di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, ai sensi dell'articolo 42 del D.P.R. n. 1092/1973, si consegue con un'anzianità contributiva di 15 anni;
- il diritto alla pensione indiretta ai superstiti, si consegue a condizione che alla data del decesso, il lavoratore potesse far valere almeno 15 anni di contribuzione ovvero 5 anni, di cui almeno 3 nell'ultimo quinquennio.

La totalizzazione si ottiene a domanda che il lavoratore o il superstite avente diritto deve presentare all'Inpdap.

Esiste incompatibilità tra l'istituto della totalizzazione e l'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Ciascuna gestione interessata determina la propria quota di pensione e il pagamento risultante dagli importi liquidati dalle singole gestioni, è effettuato dall'Inps.

La misura del trattamento è determinata con le regole del sistema contributivo, tuttavia, per chi ha già raggiunto in una singola cassa previdenziale i requisiti minimi per il diritto a pensione, la quota sarà determinata con il sistema previsto da quella gestione.

I trattamenti pensionistici di vecchiaia, di anzianità e di inabilità derivanti dalla totalizzazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione. La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

() In particolare tale facoltà può essere esercitata dai soggetti iscritti in due o più forme pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.*

Totalizzazione di cui al Regolamento C.E. 1606/1998

Il Regolamento C.E. 1606/98 ha esteso ai regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati membri dell'Unione europea l'applicazione dei precedenti regolamenti in tema di sicurezza sociale (Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72).

Di conseguenza, i periodi di assicurazione vantati nell'ambito di un Paese aderente all'Unione europea, possono essere valutati allo scopo di incrementare l'anzianità contributiva per il conseguimento del diritto ad un trattamento pensionistico in Italia ovvero, in caso di situazione previdenziale già definita, di beneficiare di una maggiore anzianità contributiva.

Qualora vengano soddisfatti i requisiti di anzianità anagrafica e/o contributiva previsti dalla vigente normativa italiana, l'interessato può accedere al trattamento di quiescenza ed i periodi di assicurazione esteri sono considerati secondo la loro collocazione temporale, salvo la necessità di riduzione per contemporaneità con i servizi già utili in Italia (**).

La domanda di totalizzazione è altresì valida quale richiesta di pensione a carico dello Stato membro dell'Unione europea (se il periodo di assicurazione estero è di almeno un anno). Detta prestazione verrà però liquidata dalla competente Istituzione previdenziale straniera al verificarsi dei requisiti anagrafico-contributivi e con le decorrenze previsti dalla normativa ivi applicata.

La quantificazione del trattamento di pensione è diversa a seconda delle due seguenti eventualità:

- conseguimento del diritto a pensione con la valutazione dei periodi di assicurazione esteri;
- conseguimento del diritto a pensione prescindendo dall'applicazione del Regolamento CE 1606/98.

Nel primo caso, la pensione posta in pagamento è il risultato dell'importo della prestazione sulla base dei servizi nazionali ed esteri, ridotto del rapporto esistente fra i periodi italiani e quelli totali considerati.

Nel secondo caso, la pensione posta in pagamento è la più favorevole fra quella calcolata sulla sola contribuzione nazionale e quella calcolata con le modalità precedentemente riportate.

Si rileva infine che esiste un accordo in materia di sicurezza sociale fra la

Confederazione elvetica e l'Unione europea per cui, dal 1° giugno 2002, la valutazione di periodi assicurativi svizzeri, è effettuata con l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale di cui al Regolamento C.E. 1606/98.

*(**) Per la valutazione di tali periodi viene meno la necessità di ricorrere al riscatto previsto dal Decreto Legislativo n. 184 del 30.4.1997.*

Costituzione della posizione assicurativa presso l'Inps - legge 322/58

Il dipendente che cessa dal servizio senza aver raggiunto il diritto a pensione può chiedere il trasferimento della propria posizione assicurativa presso l'Inps. In seguito l'ufficio predispone il cosiddetto "Mod. 322" di trasferimento all'Inps dei contributi versati.

INDENNITA' DI FINE RAPPORTO

Indennità di buonuscita (TFS)

L'indennità di buonuscita consiste in una somma di denaro erogata d'ufficio al momento della cessazione dal servizio al personale che risulti iscritto da almeno un anno al Fondo di Previdenza ex ENPAS (un anno di ruolo).

E' pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultima retribuzione, comprensiva dell'indennità integrativa speciale (ridotta al 48%) e della tredicesima mensilità, per l'ammontare degli anni utili, compresi quelli riscattati.

Agli effetti della liquidazione dell'indennità di buonuscita è concesso il riscatto di periodi e/o servizi non coperti da contribuzione.

Per il personale tecnico-amministrativo con l'entrata in vigore del CCNL per il quadriennio normativo 2002/2005 e il biennio economico 2002/2003, l'indennità integrativa speciale, a decorrere dall'1.1.2003, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Pertanto, ai fini del calcolo dell'indennità di buonuscita la riduzione passa dal 48% all'80%.

Non si applica la disciplina del trattamento di fine servizio per il personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato assunto dal 1° Gennaio 2001. Per il medesimo trova applicazione la normativa sul trattamento di fine rapporto.

Trattamento di fine rapporto (TFR)

Per il personale tecnico-amministrativo assunto dal 1° Gennaio 2001, in sostituzione dell'indennità di buonuscita, subentra il trattamento di fine rapporto.

Come per il settore privato il diritto è disciplinato dall'art. 2120 del codice civile e dal DPCM 20.12.99 e successive modificazioni.

Le norme del codice civile che disciplinano la liquidazione del TFR non prevedono l'istituto del riscatto.

Per il personale docente e ricercatore, non essendo contrattualizzato, continua ad applicarsi la disciplina sull'indennità di buonuscita.

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Pensione Integrativa

La riforma del sistema previdenziale ha ridotto drasticamente l'entità delle pensioni future, per questo si è reso necessario intervenire, al fine di integrare il trattamento pensionistico, con l'introduzione della previdenza complementare attuata mediante l'istituzione di Fondi pensione nei quali fare confluire una quota o tutto il trattamento di fine rapporto (TFR). I Fondi pensione saranno quindi gestiti da banche, società di gestione del risparmio, assicurazioni ecc. affinché investano i contributi versati sui mercati finanziari.

Le quote di TFR versate e i rendimenti ottenuti con gli investimenti rappresentano il "montante" in base al quale sarà determinata la pensione complementare.

Il TFR è stato introdotto per il personale non docente delle Università assunto a tempo indeterminato a partire dall'1/1/2001.

Coloro che erano in servizio a tempo indeterminato prima dell'1/1/2001 rientrano nel regime del trattamento di fine servizio (TFS) e pertanto per poter aderire al fondo integrativo dovranno prima optare per il TFR.

La Legge 23 Agosto 2004, n. 243 prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti attuativi ovvero entro sei mesi dall'assunzione, il lavoratore può manifestare la volontà di non aderire ad alcuna forma pensionistica complementare; in caso contrario vi è il tacito conferimento del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione.

Al momento comunque la previdenza complementare non riguarderà direttamente il settore pubblico, infatti il 14 settembre 2005 è stato sottoscritto dall'ARAN e dalle Confederazioni Sindacali l'ipotesi di accordo sul superamento del termine indicato nell'art. 2, comma 3, dell'Accordo Quadro Nazionale 29.7.99, sul TFR e sui Fondi Pensione complementare.

Tale termine è ulteriormente differito al 31.12.2010 salvo diverse disposizioni legislative o successive proroghe.

PERIODI E/O SERVIZI VALUTABILI AI FINI DELL'ANZIANITA' UTILE A PENSIONE

SERVIZI SVOLTI PRESSO ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI

Il dipendente può cumulare, ai fini di un'unica pensione, i periodi contributivi maturati presso diversi fondi previdenziali.

Esistono varie possibilità quali:

- *riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73)*
- *computo (ex articoli 11-12-15-16-17 D.P.R. 1092/73)*
- *ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73)*
- *ricongiunzione Legge 29/79*
- *ricongiunzione Legge 45/90*

La valutazione dei periodi/servizi attraverso le procedure sopra indicate è comunque regolata dai seguenti principi:

- se il servizio/periodo viene considerato utile ai fini di pensione da più disposizioni normative, è comunque valutato una sola volta;
- viene applicata, in ogni caso, la normativa più favorevole all'interessato.

Riunione (ex articolo 112 D.P.R. 1092/73)

Il dipendente ha diritto alla riunione di servizi qualora questi siano stati prestati presso la stessa o altre amministrazioni statali e per i quali sia previsto un unico trattamento di pensione a carico dello Stato (un esempio è la riunione del servizio prestato a tempo determinato con il successivo a tempo indeterminato). La riunione avviene generalmente d'ufficio quando il servizio sia stato dichiarato al momento dell'assunzione, oppure a domanda dell'interessato.

Computo (ex articoli 11-12-15-16-17 D.P.R. 1092/73)

Il computo dei servizi consente il riconoscimento, a domanda dell'interessato e senza alcun onere a suo carico, dei servizi resi allo Stato o ad altri Enti pubblici con contributi versati all'Inps o a fondi speciali Inps.

La procedura si conclude con l'emanazione di un provvedimento che consente il trasferimento presso la gestione previdenziale Inpdap di detti contributi. La domanda di computo deve essere presentata almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio (articolo 147 D.P.R. 1092/73).

Ricongiunzione (ex articoli 113-115 D.P.R. 1092/73)

La ricongiunzione, che opera a domanda e senza alcun onere a carico dell'interessato, permette di unificare i contributi versati da Enti locali per servizi resi con iscrizione Cpdel, Cps etc..., con quelli versati dalle amministrazioni dello Stato, al fine di un unico trattamento di quiescenza.

Ricongiunzione Legge 29/79

Il dipendente pubblico che possa far valere periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa presso l'INPS può chiedere, ai fini di un'unica pensione, la ricongiunzione dei periodi presso la gestione previdenziale dello Stato (INPDAP).

Tale ricongiunzione viene in genere richiesta dal dipendente che ha svolto precedenti attività lavorative presso Aziende Private o come Lavoratore Autonomo.

Per questi ultimi, condizione necessaria al momento della domanda di ricongiunzione, è far valere 5 anni di contribuzione obbligatoria, successiva all'ultima iscrizione alla gestione speciale dei Lavoratori Autonomi.

La domanda di ricongiunzione può essere presentata dal dipendente in attività di servizio una sola volta. Una seconda domanda è prevista alle seguenti condizioni:

- il richiedente deve far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, ulteriori dieci anni di contribuzione, di cui almeno cinque di effettiva attività lavorativa;
- alla cessazione dal servizio e qualora il trasferimento dei contributi venga Attuato nella stessa gestione della precedente ricongiunzione.

La ricongiunzione opera per il trasferimento totale dei contributi.

La definizione della domanda presentata, è subordinata all'accettazione della notifica trasmessa all'interessato.

L'eventuale onere derivante dalla ricongiunzione, può essere recuperato sullo stipendio o sulla pensione, in un numero di rate mensili corrispondenti ai periodi ricongiunti.

Ricongiunzione Legge 45/90

La legge in esame consente, a domanda, il trasferimento dei contributi versati presso le Casse di Previdenza dei vari Ordini Libero Professionali, alla gestione previdenziale dello Stato (INPDAP), per la liquidazione di un unico trattamento di quiescenza.

La ricongiunzione è onerosa.

PERIODI PRIVI DI CONTRIBUZIONE

Il dipendente può richiederne, a domanda, il riconoscimento.
Esistono alcune possibilità quali:

Riscatto

Il riscatto consente il riconoscimento ai fini di pensione e con onere a carico dell'interessato, di quei periodi o servizi non coperti da contribuzione, altrimenti non utilizzabili.

La materia, precedentemente regolata dal DPR 1092/73, ha subito sostanziali cambiamenti sia per ciò che riguarda le tipologie di riscatto che i sistemi di calcolo, a seguito dell'entrata in vigore dei Decreti Legislativi 564/96 e 184/97.

Innovata è la caratteristica di ammettere a riscatto anche quei titoli di studio (esempio laurea, specializzazione) non prescritti per il posto ricoperto, ferme restando le seguenti caratteristiche:

- impossibilità di riscattare un periodo superiore alla durata legale del corso,
- conseguimento del titolo al momento della domanda.

Possono essere ammessi a riscatto i seguenti titoli e/o servizi:

- diploma di laurea,
- diploma di specializzazione,

- diploma universitario, conseguibile con corso non inferiore a due anni e non superiore a tre,
- dottorato di ricerca,
- periodi di aspettativa di cui alla legge 26/80 e successive integrazioni, richiesti per seguire il coniuge che svolge attività lavorativa all'estero,
- periodi di interruzione o sospensione dell'attività lavorativa in base a norme di legge o di contratto, successivi al 31.12.1996 (esempio aspettativa per motivi di famiglia),
- periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro in caso di lavoro discontinuo, stagionale, temporaneo, purché successivo al 31.12.1996,
- periodi di non effettuazione dell'attività lavorativa per i contratti di lavoro a tempo parziale orizzontale e/o verticale, successivi al 31.12.1996,
- periodi lavorativi prestati all'estero presso paesi non legati all'Italia da convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale,
- periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità collocati temporalmente al di fuori del rapporto di lavoro,
- borse di studio conferite ai sensi dell'art. 7, lett. c, Legge 28/80.

La definizione della pratica di riscatto è subordinata all'accettazione parziale o totale dell'onere da parte dell'interessato ed il relativo importo può essere recuperato sullo stipendio o sulla pensione in un numero di rate mensili corrispondenti ai periodi riscattati.

A partire dall'anno 2008 sono stati fissati interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici dei corsi di studio universitari.

I giovani possono chiedere il riscatto del corso legale di studi universitari anche prima di aver iniziato l'attività lavorativa, in questo caso l'onere sarà a carico dei genitori. L'INPS si occuperà dell'accoglimento delle domande, dell'accreditamento dell'importo e del versamento alla gestione richiesta dall'interessato.

Il costo può essere dilazionato fino a 10 anni (120 rate) senza interessi. Chi avesse presentato domanda prima del 1°.1.2008 può:

- rinunciare alla stessa (se non ha ancora iniziato il pagamento) e ripresentarla
- interrompere il pagamento (se già in corso), ottenere il riconoscimento di quanto già versato e ripresentarla per il rimanente periodo.

La facoltà di riscatto dei periodi di aspettativa per gravi motivi familiari è estesa anche a periodi precedenti il 31.12.1996 (Legge Finanziaria n°296 del 2006), nella misura massima di 2 anni.

Il periodo in oggetto non deve essere coperto da contribuzione ed è possibile riscattarlo parzialmente.

Accredito figurativo e riscatto dei periodi di maternità al di fuori del rapporto di lavoro (articoli 25 e 35 Decreto Legislativo 151/01)

I periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria per maternità in assenza di rapporto di lavoro sono riconoscibili ai fini pensionistici, a prescindere dalla loro collocazione temporale, mediante accredito figurativo, in presenza dei seguenti requisiti:

- domanda dell'interessata,
- almeno cinque anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa.

Le domande, corredate dalla certificazione necessaria, vanno presentate all'INPDAP tramite l'Ente datore di lavoro, anteriormente al collocamento a riposo.

La durata dei periodi da accreditare varia a seconda della collocazione temporale dell'evento: attualmente sono riconosciuti cinque mesi di astensione obbligatoria.

I periodi corrispondenti all'astensione facoltativa per maternità in assenza di rapporto di lavoro, sono riconoscibili ai fini pensionistici, nel limite massimo di cinque anni, mediante riscatto, in presenza dei seguenti requisiti:

- domanda dell'interessata/o,
- almeno cinque anni di contribuzione versata per effettiva attività lavorativa.

L'entità del periodo da riscattare dipende dalla collocazione temporale dell'evento e può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 11 mesi (per figlio).

Il diritto è riconosciuto alla madre ed al padre ed è esercitabile in alternativa al riscatto del corso legale di laurea, anche se i periodi non si sovrappongono cronologicamente.

Contribuzione volontaria e Prosecuzione volontaria

In caso di sospensione, interruzione o cessazione del rapporto di lavoro esiste la possibilità di:

- mantenere il rapporto assicurativo (contribuzione volontaria)
oppure
- raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione (prosecuzione volontaria)

presentando all'INPDAP un'apposita domanda di autorizzazione per il versamento di contributi volontari.

L'autorizzazione è concessa se nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda l'interessato può far valere il requisito di almeno tre anni di contribuzione effettiva.

Detto requisito è ridotto ad un anno nell'ultimo quinquennio quando l'autorizzazione viene richiesta per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per le ipotesi di cui agli articoli 7 e 8 del Decreto Legislativo 564/96 (periodi intercorrenti tra un rapporto di lavoro e l'altro nel caso di lavoro discontinui oppure periodi intercorrenti nel lavoro a tempo parziale di tipo verticale, orizzontale e ciclico).

La contribuzione volontaria non è ammessa quando per gli stessi periodi esiste già iscrizione ad una delle forme di previdenza obbligatorie e non è altresì ammessa per periodi successivi alla data di decorrenza della pensione liquidata a carico di dette forme di previdenza.

L'Inpdap con Circolare n. 11 del 17 maggio 2006, ha fornito precisazioni in materia di prosecuzione volontaria di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184:

1 - La facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione, ma anche per incrementarne la misura, per cui detta facoltà può essere esercitata anche quando l'interessato abbia già maturato sia i requisiti anagrafici che quelli contributivi minimi previsti per l'accesso alla pensione stessa.

2 - In presenza di autorizzazione alla prosecuzione volontaria da parte dell'Inpdap ed in costanza di versamento della contribuzione, è possibile presentare domande di computo, riscatto e ricongiunzione. Per determinare

l'onere del riscatto o della ricongiunzione è presa a riferimento la retribuzione utilizzata per quantificare il contributo volontario.

Servizio militare

Il Servizio Militare obbligatorio così come il Servizio Civile Volontario sono servizi resi allo Stato, utili ex sé ai fini di pensione.